

104/92) non è ancora ben chiaro quale *iter* deve seguire l'insegnante di sostegno per un sicuro inserimento in ambito scolastico;

per diversi anni la mancata attivazione di corsi di specializzazione ha creato carenza di figure professionali, con conseguenti disagi per le famiglie e la scuola;

attualmente, per accedere all'insegnamento, i docenti assegnati alle classi con presenza di alunni in situazione di *handicap*, devono essere in possesso dello specifico titolo di specializzazione previsto dalla legge 104/92 e tale legge prevede anche che questo titolo sia abilitante, ossia permetta l'accesso al ruolo;

esiste oggi un Coordinamento italiano insegnanti di sostegno, con sede a Bologna e Ferrara, che è stato costituito per « coordinare » le strategie e le iniziative a livello nazionale e regionale, affinché questi docenti vengano immessi in ruolo, quali vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;

tale Coordinamento ha evidenziato tre fondamentali problematiche: 1) il mancato riconoscimento della funzione « abilitante » del titolo di specializzazione, auspicandone quindi la validità alla stessa stregua di quelli conseguiti col percorso del SSIS (Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario), per quanto concerne l'inserimento nelle graduatorie di sostegno, in quanto entrambi i percorsi sono universitari e di durata biennale; 2) la mancata definizione di percorsi per accedere all'abilitazione in virtù del titolo posseduto; 3) il mancato controllo del titolo di studio (specializzazione sostegno) rilasciato in questi ultimi anni dalle diverse scuole autorizzate sul territorio nazionale, in quanto sembrerebbe che alcuni corsi non abbiano rispettato le direttive ministeriali —:

se sia a conoscenza dei fatti e se essi corrispondano al vero e quali provvedimenti intenda intraprendere per rendere noto e chiaro l'*iter* che l'insegnante di sostegno deve seguire per ottenere un sicuro inserimento in ambito scolastico e non continuare ad operare in condizioni

di precarietà, con tutti i disagi conseguenti, non ultimo la mancata continuità educativo-didattica per gli alunni in difficoltà e fornire risposte adeguate alle problematiche avanzate dal Coordinamento italiano insegnanti di sostegno. (4-02776)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante già nell'ottobre del 2000 aveva prodotto un atto ispettivo per chiedere un adeguato intervento nei confronti del dirigente del liceo scientifico statale di Ragusa, il quale aveva aperto un irragionevole contenzioso contro una professoressa della stessa scuola;

risulta all'interrogante che sarebbe stato ora aperto, sempre dallo stesso capo d'istituto un contenzioso nei confronti di un'altra professoressa della stessa scuola, professoressa Rosa Gurrieri, peraltro rappresentante sindacale di Ace.Confail;

una precedente visita ispettiva, svolta ad avviso dell'interrogante, solo secondo l'indicazione del capo d'istituto, ha portato alla proposta del trasferimento d'ufficio della professoressa in questione —:

se non ritenga doveroso accertare, attraverso l'invio di una ulteriore visita ispettiva, le vere cause delle condizioni di disagio registrate presso il liceo scientifico di Ragusa negli ultimi anni ed assumere i provvedimenti conseguenziali ove si verificassero responsabilità disciplinari a carico del dirigente scolastico. (4-02782)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

BURTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 aprile 2002 si è svolto a Milazzo (Messina) uno sciopero generale

per protestare contro la mancata soluzione alla vertenza dei 500 lavoratori in esubero dell'indotto della raffineria;

lo sciopero ha visto la partecipazione totale dei lavoratori e la solidarietà dell'intera comunità preoccupata del futuro e delle ripercussioni negative sui livelli occupazionali;

le organizzazioni sindacali chiedono il varo di un decreto che consenta agli ultracinquantenni dell'indotto della raffineria, ma anche del petrolchimico di Gela, di accedere alla mobilità «lunga» per l'accompagnamento alla pensione;

nella passata legislatura in merito era stato sottoscritto un accordo tra il ministero del lavoro e la *task force* per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

viene richiesto il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e l'attivazione del secondo protocollo aggiuntivo del contratto d'area per la zona Asi e di Milazzo nonché l'inserimento dell'area nei piani di risanamento ambientale —:

quali iniziative intenda promuovere il Governo affinché nel più breve tempo possibile riapra il tavolo di confronto sui temi citati ed oggetto della piattaforma dello sciopero generale al fine di dare risposte concrete al comprensorio nell'interesse del rilancio economico e produttivo del polo industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali. (5-00877)

Interrogazione a risposta scritta:

ZACCHERA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

le associazioni di categoria dell'artigianato hanno segnalato come la circolare n. 24 del 23 gennaio 2002 dell'INPS — facendo riferimento alla legge 28 dicembre 2001 n. 448 — esclude la possibilità di iscriversi per l'anno 2002 nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo (connesso ad una riduzione del lavoro, tra-

sformazione o cessata attività) da aziende con meno di 15 dipendenti;

conseguentemente, in caso di nuova assunzione di tali lavoratori, le ditte non possono utilizzare più gli incentivi previsti dalla legge n. 236 del 1993 per nuovi licenziati;

l'INPS, mentre riconosce la possibilità di usufruire dei benefici predetti alle imprese che hanno fatto assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2001, se le stesse assunzioni siano avvenute entro il medesimo termine, mentre non li riconosce per chi, pur essendosi iscritto entro tale data, sia stato assunto successivamente;

l'interpretazione data dall'INPS danneggia pesantemente questi lavoratori, creando tra l'altro una ingiusta discriminazione legata alla grandezza della impresa di provenienza, che si ripercuote in una loro minor possibilità di riassunzione, ma anche danneggia quelle imprese che, assumendoli, danno invece un positivo contributo alla riduzione della disoccupazione, riassumendo del personale licenziato —:

quale sia l'interpretazione ministeriale in merito all'anomalia segnalata, anche in merito alla legge 19 luglio 1993 n. 236 e sue modificazioni;

se nel caso si ritenga che l'interpretazione dell'INPS non sia corretta, che iniziative siano state poste in essere nei confronti dell'istituto per un suo diverso atteggiamento sul problema;

nel caso invece l'interpretazione INPS sia giudicata corretta, quale siano le volontà del ministero per intervenire concretamente ed in quali tempi al fine di sanare questa poco comprensibile discriminazione tra lavoratori licenziati;

se non ritenga il ministero di dover comunque intervenire affinché sia riconosciuta la possibilità di iscriversi nelle liste di mobilità anche per i dipendenti licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti nel corso del 2002. (4-02770)

* * *